

Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121 **Recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE**

Nota su REATI AMBIENTALI

Il testo del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha la finalità di estendere l'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (come già prevista in generale dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) anche per gli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell'ambiente (c.d. Reati Ambientali).

Le due Direttive UE: 1) **2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente** - ; 2) **2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni** - hanno imposto al legislatore italiano l'obbligo di incriminare e reprimere quei comportamenti imputabili alle persone giuridiche fortemente pericolosi per l'ambiente. Il legislatore italiano ha recepito le disposizioni comunitarie avvalendosi di un sistema sanzionatorio articolato in misure pecuniarie indicate in "quote" e in misure interdittive. Nello specifico, per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, ogni quota può andare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. In tale prospettiva, infatti, il Decreto Legislativo si muove su due linee parallele:

a) All'articolo 1, introduce due nuove fattispecie di reato:

- 1) *Art. 727-bis del Codice Penale: Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.***
- 2) *Art. 733-bis del Codice Penale: Danneggiamento di habitat;***

b) All'articolo 2 allarga l'applicazione del Decreto Legislativo dell' 8 giugno 2001, n. 231, estendendo la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati ambientali.

1. In particolare, dopo l'articolo 25-*novies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stato inserito l'articolo 25-*decies* rubricato *Reati Ambientali*.

- In relazione alla commissione dei **reati previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante NORME IN MATERIA AMBIENTALE**, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) *Per i reati di cui all'articolo 137 il quale sanziona le VIOLAZIONI CONCERNENTI GLI SCARICHI DI ACQUE.*

- 1) per la violazione dei commi 3 e 5 primo periodo e 13, la sanzione pecuniaria prevista va da 150 a 250 quote.
- 2) per la violazione dei commi 2 e 5 secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria prevista va da 200 a 300 quota.

b) *Per i reati di cui all'articolo 256 il quale sanziona la GESTIONE NON AUTORIZZATA.*

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a) e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria è fino a 250 quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo e 5, la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote.

- c) *Per i reati di cui all'articolo 257 il quale sanziona le violazioni in tema di **BONIFICA DEI SITI**.*
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 fino a 250 quote;
- d) *Per i reati di cui all'articolo 258, comma 4, il quale sanziona le violazioni degli **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI**, la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.*
- e) *Per i reati di cui all'articolo 259, primo comma, il quale sanziona le violazioni in tema di **SPEDIZIONI FRONTALIERE**, la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.*
- f) *Per i reati di cui all'articolo 260 il quale sanziona le violazioni in tema di **TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI**, la sanzione pecuniaria va da 300 a 500, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2.*
- g) *Per i reati di cui all'articolo 260-bis il quale disciplina sanziona **IL SISTEMA INFORMATICO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI** la sanzione pecuniaria va da 150 a , 250, nel caso dei commi 6 e 7, secondo e terzo periodo e otto primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.*
- h) *Per i reati di cui all'articolo 279, comma 5, il quale sanziona **L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE**, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.*
- In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 Dicembre 1993, n. 549 - relativa alle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente – si applica la sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote.
- In relazione all'articolo 260-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante NORME IN MATERIA AMBIENTALE, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
- 9-bis) Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*
- 9-ter) Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previa adempimento degli obblighi di cui sopra con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.*